



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 107 dell'11 Novembre 2025

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI C.R.

16ª EDIZIONE COPPA ITALIA PROMOZIONE Stagione Sportiva 2025/2026

Variazione PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI - "SECONDA FASE"

- Seguito accordi Società interessate, la gara BORGOROSSO MOLFETTA - NOICATTARO avrà luogo Giovedì 20 novembre 2025 presso il Campo Comu. "P.Poli" erb.art. di Molfetta con **inizio alle ore 19,30**

26ª EDIZIONE COPPA PUGLIA Stagione Sportiva 2025/2026

Variazione PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI - "SECONDA FASE"

- Seguito accordi Società interessate, la gara KIDS CLUB CONVERSANO - FASANO avrà luogo Mercoledì 12 novembre 2025 presso il Cam. Com. "Prin. di Piemonte" erb.art. di Triggiano con **inizio alle ore 14,00.**
- Seguito momentanea indisponibilità Cam.Com. "G.Scirea" er.art. di Bitritto e accordi società interessate, la gara REAL SANNICANDRO - OLIMPIA BITONTO avrà luogo Mercoledì 12 novembre 2025 presso il **Campo Comunale "dell'Amicizia" er.art. di Capurso (massimo 99 persone)** con **inizio alle ore 21,00.**

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Avv. Gaetano Anaclerio, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'avv. Roberto Tartaro e del Dott. Alessandro Monti, nella riunione dell'11/11/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA C11

GARE DEL 12/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 12/10/2025 TAURISANO 1939 - FOGGIA INCEDIT

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD FOGGIA INCEDIT, con tempestivo ricorso preannunciato e ritualmente inviato alla società ASD TAURISANO, ha adito questo G.S.T. eccependo che due calciatori inseriti in distinta e schierati in campo dalla resistente con i numeri 10 ed 11, rispettivamente il sig. GARCIADOMINIGUEZ JORGE e CARUSO GABRIELE, alla data della gara si trovavano ancora in aggiornamento di posizione, stando alle verifiche eseguite dalla ricorrente sul Portale LND, di cui ha prodotto un estratto.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. Puglia sul C.U. n. 100 del 04/11/2025, questo Giudice ha fissato la riunione dell'11/11/2025 per la decisione del ricorso.

La resistente ha fatto pervenire memoria, nella quale ha evidenziato il deposito telematico delle richieste di tesseramento di entrambi i tesserati e, segnatamente, per il sig. CARUSO in data 2/10/2025 e per il sig. GARCIA il 10/10/2025; di aver ricevuto i visti di esecutività per entrambi i citati calciatori; di aver ricevuto in data 15/10/2025 per il sig. CARUSO l'aggiornamento di posizione, mentre per il sig. GARCIA di aver ricevuto in pari data la richiesta di deposito del contratto di lavoro, a proprio dire, già depositato; di aver ricevuto in data 16/10/2025 anche per il sig. GARCIA l'aggiornamento di posizione.

Con riferimento al sig. GARCIA, la resistente ha dedotto di aver ritenuto utilizzabile il tesserato in virtù di un "legittimo affidamento", riveniente dall'assenza di segnalazione e/o richieste dell'ufficio alla data della gara e, quindi, di ritenere decorrente il tesseramento dalla data di deposito telematico, assumendo l'irrelevanza di richieste di integrazione successive alla disputa della gara.

La resistente ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 39 comma 5° delle NOIF, che prevede una semplice ammenda e non la perdita della gara, non sussistendo nel caso "una radicale assenza di titolo a prendere parte alla gara".

L'ASD TAURISANO ha concluso per l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, quindi, per il rigetto del ricorso e la conseguente omologazione del risultato come conseguito sul campo, invocando la sanzione dell'ammenda.

Inoltre, ha richiesto di valutare l'invio al Tribunale Federale Sez. Tesseramenti della posizione di tesseramento del calciatore GARCIA al momento della disputa della gara "con particolare riferimento alla decorrenza".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD FOGGIA INCEDIT è parzialmente fondato.

La ricorrente afferma di aver rilevato l'irregolare posizione di due calciatori schierati in campo dalla resistente, ossia del numero 10 GARCIA DOMINIGUEZ JORGE, proveniente da paese aderente all'UE essendo nativo della Spagna, e del numero 11 CARUSO GABRIELE, i quali stando alle risultanze del Portale LND, alla data del 14/10/2025 risultavano ancora in "Aggiornamento di Posizione".

Orbene, dagli accertamenti compiuti da questo GST presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Puglia è emerso, che il numero 11 CARUSO GABRIELE (22/02/2001) risulta tesserato per la società resistente il 2/10/2025, quindi, prima dell'incontro, mentre il numero 10 GARCIA DOMINIGUEZ JORGE (2/2/1998) risulta tesserato per la società resistente il 16/10/2025, quindi, successivamente alla gara.

Relativamente alla posizione del tesserato GARCIA DOMINIGUEZ JORGE, diversamente da quanto assunto dalla resistente, risulta applicabile l'art. 40 quater delle NOIF, trattandosi di calciatore cittadino di paese aderente all'UE.

Nello specifico, in ordine alla decorrenza del tesseramento del predetto calciatore il comma 1.2 dell'art. 40 quater delle NOIF prevede espressamente che "Il primo tesseramento in Italia, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.", mentre "Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui al precedente capoverso, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate".

In sostanza, il tesseramento decorre in tal caso non dal deposito telematico della pratica, bensì dalla comunicazione della FIGC o dei Comitati, Divisioni e Dipartimenti di competenza.

A conferma si è espresso sul punto il Collegio di Garanzia con recentissimo arresto, nel quale "Depongono per tale conclusione due circostanze ambedue dirimenti: 1) il dato testuale dell'art. 40 NOIF, laddove il verbo "decorre" non lascia adito a dubbi. Ciò vuol dire chela prima parte dell'iter procedurale era - ed è - afferente al conferimento dei documenti presso l'ufficio competente per la prima verifica di validità "esterna" o formale, demandando ad una seconda fase di esame sostanziale la definitiva validità del tesseramento e la sua "decorrenza", precisando che "la "esecutività" del tesseramento è inteso come elemento diverso dalla "decorrenza" dello stesso, tanto che la conclusione è: "si autorizza il tesseramento del calciatore", con ciò demandando ("si autorizza") - di tutta evidenza - ad altro momento e ad altro ufficio, quello della FIGC, l'emissione (e la contestuale "decorrenza") del tesseramento." (Collegio di Garanzia Decisione n. 15 Anno 2025 depositata in data 17/2/2025)." Per questo non può essere invocato, nel caso, il principio del legittimo affidamento, che non può ritenersi ingenerato da alcun atto o comportamento degli uffici preposti, poiché sempre secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio "un legittimo affidamento non può formarsi quando il destinatario dell'atto risulti fin dall'inizio al corrente della portata dell'atto richiesto ", e non è revocabile in dubbio che la società ASD TAURISANO era ben al corrente della portata dell'atto richiesto, in virtù dell'iter chiaramente illustrato dall'art. 40 quater delle NOIF, non percepibile in maniera diversa.

Sul punto, lo stesso Collegio di Garanzia chiarisce: "In altri termini, è proprio la chiara ed incontrovertibile percezione della natura e degli effetti del provvedimento richiesto a rendere labili tutte le considerazioni svolte in merito alla asserita lesione del legittimo affidamento mancandone gli elementi di fatto e di diritto.

Ancor più nella misura in cui, attraverso un inevitabile bilanciamento di interessi, sorge l'esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico, che nel caso di specie si estrinseca nel principio di legalità alla base dell'ordinamento sportivo complessivamente considerato". (cfr. Collegio di Garanzia decisione n. 38/2017).

Pertanto, alla data della gara il sig. GARCIA DOMINIGUEZ JORGE era in posizione irregolare e da ciò consegue a carico della resistente la relativa sanzione espressamente prevista dal codice di giustizia sportiva espressamente prevista dall'art. 10 comma 1 e 6 lettera a) del C.G.S..

Non vi è motivo di rimettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti ai sensi dell'art. 89 del C.G.S., poiché nella fattispecie non è in discussione la regolarità del tesseramento, bensì solo la decorrenza, la cui certezza risulta certificata dal competente Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA.

Per tali motivi, il GST

DELIBERA

- di dichiarare il calciatore GARCIA DOMINIGUEZ JORGE in posizione irregolare con riferimento alla gara in oggetto;
- di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società ASD FOGGIA INCEDIT; per l'effetto
- di comminare a carico dell'ASD TAURISANO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore dell'ASD FOGGIAINCEDIT;
- di non addebitare la tassa ricorso stante il parziale accoglimento del gravame.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

TAURISANO 1939

Vedi delibera.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

GARE DEL 25/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/10/2025 FOOTBALL CLUB MANDURIA - GIGI ORLANDINI

Il Giudice Sportivo territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD GIGI ORLANDINI, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società FOOTBALL CLUB MANDURIA, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, imputando alla resistente l'impiego in gara di un numero di calciatori "fuori quota", nati dopo il primo gennaio 2006, superiore al limite massimo previsto per il campionato Regionale Juniores, come da comunicato n.58 del Comitato Regionale LND Puglia del 24 settembre 2025.

La ricorrente ha affermato che la società resistente ha impiegato durante la gara ben quattro calciatori nati a far data dal 1.1.2006 e, per tali motivi, ha chiesto la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni in merito.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha fissato la decisione del ricorso ai sensi dell'art. 67 del C.G.S., in data 11 Novembre 2025.

Le parti non hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dall'ASD GIGI ORLANDINI è fondato e va accolto per i seguenti motivi.

Il Comunicato Ufficiale citato dalla ricorrente prevede che "Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" e delle Finali Regionali possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2006 in poi in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia nella riunione dell'11 Settembre 2025. L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni".

Dal referto di gara si evince che la società ASD FOOTBALL CLUB MANDURIA ha iniziato la gara con tre calciatori "fuori quota" e, segnatamente il numero 4 Bianco Christian nato il 16/02/2006 (matr. FIGC 3429230), il numero 5 Raho Mirko nato il 02/03/2006 (matr. FIGC 7020439) ed il numero 10 Riezzo Giuseppe Andrea nato il 20/07/2006 (matr. FIGC 2675097).

Durante la gara, la resistente ha effettivamente impiegato un altro calciatore "fuori quota", il numero 20 Fischetti Alberto nato il 09/11/2006 (matr. FIGC 2361135), che per l'appunto risulta il quarto calciatore "fuori quota" schierato in campo.

Pertanto, il quarto calciatore "fuori quota" non aveva titolo a partecipare alla gara ed era in posizione irregolare. Per tali motivi, visto ed applicato l'art. 10 commi 1 e 6 lettera a) del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD GIGI ORLANDINI; per l'effetto
- di comminare a carico della FOOTBALL CLUB MANDURIA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società ASD GIGI ORLANDINI;
- di non addebitare a carico della ricorrente la tassa ricorso, stante l'accoglimento del gravame.

GARE DEL 1/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/11/2025 CITTA DI CAROVIGNO 1949 - OSTUNI CALCIO 24

Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali,

RILEVATO

che la Società OSTUNI CALCIO 24 non ha dato seguito al ricorso preannunciato avverso la gara in oggetto

DELIBERA

- di non doversi pronunciare in ordine al ricorso in oggetto;
- di confermare il risultato conseguito sul campo con il punteggio di 2 - 0 in favore della Società CITTA DI CAROVIGNO 1949;
- di addebitare la tassa ricorso sul conto della Società OSTUNI CALCIO24.

GARE DEL 25/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

FOOTBALL CLUB MANDURIA

Vedi delibera.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'11/11/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci